



Autorità Nazionale Anticorruzione

Provvedimento n. 301 - S del 26 agosto 2015

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/2157/2015 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del Comune di Forio (NA)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 26 agosto 2015;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei



Autorità Nazionale Anticorruzione

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Forio, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del Codice di comportamento di amministrazione di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la nota del 29.4.2015 protocollo n. 53398, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del comune di Forio;

Vista la nota di riscontro inviata dal Segretario generale/RPC del comune di Forio, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 57157 dell'8.5.2015 con la quale si attestava l'adozione del codice di comportamento di amministrazione, ma in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. In particolare, il RPC rappresentava che l'organo esecutivo, in data 5.5.2015 ha provveduto con deliberazione n. 45 ad approvare il Codice di comportamento per il personale del comune di Forio e che lo stesso era pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto che dal riscontro del comune è emerso che solo in data 9.3.2015 è stato dato l'incarico al Responsabile del settore finanziario e del personale di redigere una bozza di codice da sottoporre ad approvazione, il quale il 13.3.2015 provvedeva a trasmettere la bozza di codice all'OIV per l'acquisizione del parere obbligatorio, reso in data 4.5.2015;

Vista la nota del 18.6.2015 prot. 78407, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale, ossia al sindaco pro-tempore [omissis], al vice sindaco [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], quali soggetti obbligati all'adozione del Codice di comportamento di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le cause della tardiva predisposizione e approvazione del citato codice;

Vista la nota in data 25.6.2015, acquisita al prot. ANAC n. 82338 del 26.6.2015, con la quale il sindaco del comune di Forio e gli assessori hanno illustrato le motivazioni del tardivo adempimento e comunicato che in data 5.6.2014 l'assessore [omissis] ha rassegnato le proprie dimissioni e che, in data 18.2.2015, è stata nominata la dott.ssa [omissis];

Vista la nota del 30.6.2015 prot. 82934 con la quale sono state chieste le cause della tardiva predisposizione e approvazione del citato codice anche all'assessore Iacono;

Vista la nota in data 9.7.2015 acquisita al protocollo ANAC n. 88321 del 10.7.2015, con la quale l'assessore [omissis] ha illustrato le motivazioni del tardivo adempimento;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Rilevato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

- la tardività nell'avvio del procedimento di redazione del Codice di comportamento di amministrazione trova fondamento nella grave carenza di personale (dovuta anche ai vari pensionamenti) in cui si trova il comune di Forio e nella necessità di riorganizzare la macchina amministrativa che, alla data del luglio 2013 (insediamento dell'attuale amministrazione) risultava inesistente, inefficiente ed inefficace;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- dall'istruttoria è emerso che il comune, alla data di avvio del procedimento sanzionatorio, non aveva adempiuto all'obbligo di adozione del codice di comportamento e che lo stesso si è attivato con notevole ritardo, sebbene già nel PTPC 2014-2016 si dava conto dell'elaborazione in corso del codice stesso. Come ribadito dalla delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 da questa Autorità, l'adozione del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione. A tal fine, il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione e la tardiva adozione dell'atto di cui trattasi non sana la violazione commessa;
- né possono rilevare le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo in quanto la mancata adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del comune costituisce una vera e propria omissione rispetto a un preciso obbligo di legge, espressamente sancito dall'art. 54, co. 5, del d. lgs. n. 165/2001. Sia la tempistica (solo 4 giorni per la stesura del codice e ben 45 giorni per il rilascio del parere da parte dell'OIV) sia il fatto che non risulta esperita alcuna procedura di consultazione aperta come prescritto, attestano che il comune ha provveduto solo a seguito della contestazione da parte dell'Autorità;
- La gravità dell'infrazione si apprezza anche considerando che si tratta di un comune con un numero consistente di abitanti (oltre 17.000) a cui è, pertanto, da richiedersi una adeguata capacità amministrativa e di gestione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, potendosi ritenere che si possa escludere che il comportamento omissivo del comune di Forio fosse il fine ultimo della sua azione.

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del codice di comportamento è connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo per un considerevole periodo di tempo. Tuttavia, deve, parimenti, considerarsi l'opera svolta dall'agente per l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata, avendo il comune provveduto, benché tardivamente, all'approvazione del codice di comportamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, vice sindaco e assessori), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;
ritenuto, altresì, che debba distintamente considerarsi la posizione dell'assessore [omissis], nominata solo in data 18.2.2015 e, dunque, a pochi mesi di distanza dall'effettiva adozione del Codice di comportamento.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.200 (milleduecento) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
 - o [omissis], nella qualità di [omissis],
 - o [omissis], nella qualità di [omissis],
 - o [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di [omissis],
- di irrogare la sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 (mille) a [omissis], nella qualità di [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 settembre 2015

Il Segretario: Adele Fioroni